



Città metropolitana
di Roma Capitale

**Dipartimento III - Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e
aree protette**

Servizio 2 - Tutela risorse idriche, aria ed energia - DPT0302

e-mail:acqua.aria@cittametropolitanaroma.it

Proposta n. P4160 del
15/12/2022

Il Dirigente del servizio
Camuccio Paola

Responsabile dell'istruttoria

Daniele Bernardini

Responsabile del procedimento

Aldo Tozzi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: OGGETTO: R.D. 1775/33 ART. 7 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2726 DEL 26/09/2022 ED EMISSIONE DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA MEDIANTE UN POZZO PER USO INDUSTRIALE, CONSUMO UMANO, INNAFFIAMENTO AREA VERDE, ANTINCENDIO E LAVAGGIO PIAZZALI, IN LOC INVOLATA NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO. AMBIENTE GUIDONIA SRL - ID 2544

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Camuccio Paola



Città metropolitana di Roma Capitale

Visti:

- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n.56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma subentra alla Provincia di Roma;
- lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma, in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";
- il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. n°. 1775 del 11.12.33;
- il Regio Decreto n° 1285 del 14.08.1920 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il D.Lgs n° 152/2006 "Norme in materia ambientale" - Parte Terza - che detta norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela dalle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche;
- il D.M. 11.03.88 avente ad oggetto "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.....";
- il D.Lgs n° 112/98, recepito dalla Regione Lazio con la Legge Regionale n° 53 del 11.12.1998, che delega alle Province le funzioni amministrative riguardanti l'emanazione dei provvedimenti autorizzatori ai fini della ricerca di acque sotterranee di cui all'art. 95 del R.D. 1775/33;
- la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale n° 14 del 30.08.99 concernente l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- la Circolare 1/98 della Regione Lazio Assessorato Opere e Reti di Servizio e Mobilità;
- la nota prot. n. 63803 del 10/03/2010 della Regione Lazio-Direzione Regionale Ambiente per lo snellimento delle procedure amministrative per il rilascio delle concessioni di derivazione di acqua pubblica e per il calcolo dei relativi canoni demaniali di cui all'art. 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1118 del 25/07/2001;
- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per il tratto Metropolitano del Tevere da Castel Giubileo alla Foce (D.P.C.M. di approvazione del PS5 pubblicato nella G.U. n. 114 del 19/05/2009) e successive integrazioni di cui al D.P.C.M. n. 124 del 18 luglio 2012 (pubblicato nella G.U. 12 agosto 2013);



Città metropolitana di Roma Capitale

- il D.C.P. n. 27 del 25/07/2011 "Regolamento di disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, di licenze di attingimento di acque superficiali e di concessione di piccola derivazione di acqua pubblica di competenza provinciale";
- l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza e l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e l'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i..
- il Decreto del Prefetto di Roma n. 0383425 del 14/10/2022, provvedimento di nomina degli Amministratori per la straordinaria e temporanea gestione, ex art. 32 c. 2 D.L. 90/2014 conv. in L 114/2014, della Soc. Ambiente Guidonia S.r.l., limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati all'impianto TMB.

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2726 del 26/09/2022 è stata rilasciata alla Ambiente Guidonia S.r.l. la concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea per uso industriale, consumo umano, antincendio, lavaggio piazzali e innaffiamento mediante prelievo da un pozzo sito in loc. Inviolata del Comune di Guidonia Montecelio, su terreno distinto in catasto al Foglio n. 2 e p.lla n.243;
- il pozzo oggetto della concessione, denominato NP 5, fa parte della rete di monitoraggio realizzata per il piano di caratterizzazione della adiacente discarica gestita dalla soc. Eco Italia 87 S.r.l.
- la concessione di derivazione, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 1519 del 23/06/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n° rep. 3520 serie 3 del 13/07/2022, è stata rilasciata per un periodo di anni 10 e stabilita in una portata massima di 1 l/sec, per un consumo complessivo di 10000 mc/anno per uso industriale, consumo umano, antincendio, innaffiamento e lavaggio piazzali e superfici;
- nella suddetta Determinazione Dirigenziale era posta la condizione che il prelievo dell'acqua dal pozzo fosse subordinato all'ottenimento di apposito nulla osta, parere o autorizzazione rilasciato dagli organi competenti in materia di bonifica dei siti inquinati con specifico riguardo alla valutazione della possibile interferenza tra la perturbazione di falda scaturita dall'utilizzo del pozzo e il processo di bonifica di cui al piano di caratterizzazione in essere, e circa la proposta dalla soc Eco Italia 87 S.r.l., relativa alla realizzazione di un "pozzo di compensazione", nell'ambito del procedimento di bonifica, come soluzione atta a superare tale criticità. Era specificato in particolare che sino all'ottenimento di detto nulla osta la concessione non potesse considerarsi efficace;
- con nota acquisita al prot. 186388 del 29/11/2022 veniva presentata da parte degli Amministratori per la straordinaria e temporanea gestione, ex art. 32 comma 2 del D.L. n. 90 del 2014 conv. in L. 114/2014, della società Ambiente Guidonia s.p.a., limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati all'impianto TMB,



Città metropolitana di Roma Capitale

istanza di annullamento in autotutela della condizione sospensiva dell'efficacia della concessione sopra descritta.

Considerato che nell'arco del procedimento di concessione erano state acquisite informazioni che attestavano la possibile interferenza del pozzo NP5 con il processo di bonifica di cui al piano di caratterizzazione in essere; in particolare il documento tecnico denominato "proposta nuovi pozzi di monitoraggio" a firma del Dott. Geologo Pasquale Manara, presentato dalla Soc. Eco Italia 87 nell'ambito del procedimento di bonifica in capo al Comune di Guidonia Montecelio, nella C.D.S. del 17/11/2020, dove al punto 5 "*Criticità ed azioni correttive*" recita testualmente: "*La attività di pompaggio dal pozzo NP5 potrebbe a lungo termine produrre una perturbazione tale da veicolare anomale concentrazioni negli intorni dell'area. Per superare detta eventuale criticità la Ecoitalia intende realizzazione un ulteriore piezometro interno al polder in corrispondenza del pozzo esterno P2A, in cui attivare il pompaggio della falda interna alla cinturazione*".

considerato che solo contestualmente all'istanza di annullamento questa Amministrazione è venuta a conoscenza dell'esistenza della relazione di Ambiente Guidonia S.r.l. prot. GB220413 del 13/04/2022, ivi citata, mai pervenuta a questa Amministrazione in quanto recapitata ad un indirizzo pec non più in uso e acquisita tramite mail solamente in data 01/12/2022;

considerato che nella relazione di cui sopra veniva esposto tecnicamente come l'utilizzo del pozzo da parte di Ambiente Guidonia e l'azione di bilanciamento ad opera del pozzo di compensazione consentono la genesi di una depressione della falda dentro il polder garantendo in questo modo il contenimento della contaminazione all'interno della cinturazione impermeabile e si comunicava altresì l'avvenuta realizzazione e operatività del pozzo di compensazione.

Considerato che tale nuova informazione consente di rivalutare gli aspetti tecnici strettamente collegati al binomio pozzo di prelievo - pozzo di compensazione e perciò si è avviata una nuova istruttoria che tiene conto di questo elemento conoscitivo;

Considerato che il Servizio scrivente è competente esclusivamente in merito al rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica e che il procedimento specifico si è concluso favorevolmente;

Considerato che la competenza amministrativa in materia di valutazione delle possibili interferenze del pozzo con le attività di analisi di rischio sito specifica e di bonifica, ai sensi dell'art. 242 *ter* della parte quarta titolo V del 152/06, è in capo al Comune di Guidonia Montecelio previa analisi in conferenza dei servizi.

Ritenuto di accogliere le motivazioni poste alla base dell'istanza prot. 186388 del 29/11/2022, che possono tuttavia ritenersi valide solo a valle della valutazione tecnica operata sulla relazione di Ambiente Guidonia S.r.l. prot. GB220413 del 13/04/2022, acquisita tramite mail solamente in data 01/12/2022;

Dato atto che risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 21 quinquies, comma 1 - primo periodo - della Legge 7 agosto 1990, n. 241 secondo il quale: "*Per sopravvenuti motivi di*



Città metropolitana di Roma Capitale

pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"

Ritenuto altresì necessario e opportuno che venga in ogni caso valutata, da parte degli organi competenti ai sensi dell'art. 242 *ter* del D.Lgs. 152/06, l'effettiva possibile interferenza dell'utilizzo del pozzo con il processo di bonifica, per l'eventuale assunzione di ogni precauzione atta a scongiurare eventuali alterazioni del processo stesso,

Preso atto che il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, ha trasmesso gli atti per l'adozione del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 6 della L. 241/90.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art. 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020.

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014.

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA

- 1) Di revocare la Determinazione Dirigenziale n. 2726 del 26/09/2022;
- 2) di rilasciare agli "Amministratori per la straordinaria e temporanea gestione, ex art. 32 comma 2 del D.L. n. 90 del 2014 conv. in L. 114/2014, della società Ambiente Guidonia s.p.a., limitatamente ai servizi che attengono al conferimento dei rifiuti urbani



Città metropolitana di Roma Capitale

indifferenziati all'impianto TMB" (Concessionario) la concessione di derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso industriale, consumo umano, antincendio, lavaggio piazzali e innaffiamento mediante prelievo da un pozzo situato in un terreno in loc. Inviolata nel Comune di Guidonia Montecelio, distinto al Catasto Terreni del Comune di Roma al Foglio n. 2 e p.lla n. 243.

La concessione di derivazione, subordinatamente al rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel Disciplinare n. 1519 del 23/06/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 1 al n° rep. 3520 serie 3 del 13/07/2022, viene stabilita in una portata massima di 1 l/sec, per un consumo complessivo di 10000 mc/anno suddivisi in 6271 mc/anno per uso industriale, 750 mc/anno per uso consumo umano, 150 mc/anno per uso antincendio, 1035 mc/anno per uso innaffiamento area verde, 1794 mc/anno per uso altro (lavaggio piazzali e superfici).

Salvo i casi di rinuncia o di revoca la concessione di derivazione acqua viene accordata per un periodo di anni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del rilascio della presente determinazione, in applicazione dell'art. 7 del R.D. 11/12/33 n. 1775, ed in ottemperanza agli artt. 96 c.8 e 144 del D.lgs 152/06 Parte Terza.

La concessione è rilasciata con l'obbligo della stretta osservanza delle seguenti condizioni particolari e generali:

Il prelievo di acqua dal pozzo per l'uso consumo umano è subordinato all'ottenimento di apposito certificato di potabilità delle acque rilasciato dalla ASL territorialmente competente.

a) il Concessionario dovrà rispettare gli obblighi e le condizioni contenute nel Disciplinare sopra citato;

b) il Concessionario dovrà osservare tutte le norme e le disposizioni ambientali citate in premessa sia per l'utilizzazione che per lo scarico delle acque reflue nonché tutte le precauzioni legislative e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'igiene e la sicurezza pubblica, di cui al D.Lgs 152/2006 ed al D.L.vo 42/2004 nonché le norme tecniche di cui alla Delibera C.I.T.A.I. del 04/02/77 (G.U. n. 48 del 21/02/77), le norme tecniche di cui alla D.G.R. n. 219/2011 ed alla D.G.R. n. 256/2014;

c) il Concessionario dovrà rispettare l'obbligo di mantenere in regolare stato di funzionamento il misuratore di portata posto in corrispondenza del punto di prelievo (art. 95 c.3 D.Lgs 152/2006), come da disciplinare;

d) il Concessionario dovrà inviare annualmente denuncia di approvvigionamento idrico agli enti indicati nel disciplinare di cui sopra;

e) il Concessionario dovrà inoltre corrispondere il canone annuale di concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica come disposto dalla Regione Lazio;



Città metropolitana di Roma Capitale

- f) per la modifica sostanziale, comprendente anche la variazione d'uso dell'acqua emunta, dovrà essere presentata apposita domanda all'Ente preposto alla concessione;
- g) la trasformazione societaria, e/o la variazione della ragione sociale dovranno essere comunicate entro 30 gg. dalle modifiche sopra citate;
- h) l'eventuale voltura della concessione a favore del proprietario, nel caso in cui la convenzione venga rescissa o non venga rinnovata, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, controfirmata dal titolare della concessione, da presentare all'Ente concedente;
- i) la cessione, tutta o in parte, del volume di acqua concessa è soggetta, previa istanza, a nulla-osta dell'Ente concedente. La mancata richiesta comporta la decadenza del diritto a derivare.
- l) Considerata l'avvenuta realizzazione del pozzo di compensazione, deve essere intensificato il monitoraggio dal pozzo NP5 attraverso analisi da effettuarsi da laboratorio specializzato a cadenza almeno mensile e i dati qualitativi vanno trasmessi regolarmente al Comune di Guidonia Montecelio e Arpa Lazio al fine di consentire agli organi preposti la valutazione costante delle eventuali interferenze.

La mancata osservanza, grave o reiterata delle condizioni sopracitate, nonché il mancato pagamento di tre annualità consecutive, comporterà la revoca della concessione stessa.

La presente concessione viene rilasciata sulla base del parere favorevole dell'Autorità Distrettuale di Bacino e potrà essere in ogni momento rivista a valle di ulteriori verifiche effettuate sul bilancio idrico dagli organi competenti.

Il presente atto comprende come allegato il disciplinare n. 1528 del 12/07/2022 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 5 al n° rep. 2157 serie 3 del 08/08/2022.

Il rinnovo della concessione dovrà essere richiesto dal Concessionario due anni prima della scadenza della stessa.

La Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 95 c. 5 del D.Lgs 152/06 Parte Terza, sulla base dei contenuti del Piano di Bacino, dei suoi piani stralcio e degli altri piani di settore, ovvero qualora si ravvisi necessario per la disciplina dell'utenza, per garantire il minimo deflusso vitale, per una migliore utilizzazione dell'acqua o quando si verifichino particolari esigenze, potrà procedere alla revisione della concessione, disponendo prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative, senza che ciò possa da luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amm.ne fatta salva la relativa riduzione del canone di concessione.

In caso di rinuncia o decadenza della concessione, la relativa chiusura dell'opera di presa, a carico del proprietario del terreno, deve essere preventivamente comunicata all'Ente competente allegando il progetto di ripristino dello stato dei luoghi, redatto secondo la normativa vigente e/o da quanto stabilito dall'ufficio competente.



Città metropolitana di Roma Capitale

La presente concessione viene rilasciata esclusivamente per quanto di competenza fatti salvi i diritti di terzi e sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive integrazioni e/o modifiche. Laddove i fatti rappresentati fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla CMRC alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

La violazione delle disposizioni del R.D. 1775/33 art. 17 e ss.mm.ii. e del D. Lgs 152/2006 art. 95 e 96 comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli art. 96 e 133 del D.Lgs 152/06.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e/o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 gg. dalla data di ricevimento.

Gli atti del presente procedimento verranno trasmessi agli organi competenti in materia di bonifica dei siti inquinati ai sensi dell'art. 242 ter del D.Lgs. 152/06.